

DETRAIBILITA' IVA OMAGGI AZIENDALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Dando seguito alla precedente circolare, sulle semplificazioni fiscali, contenente disposizioni in merito alla fiscalità delle spese di rappresentanza, in cui si affrontava il tema dell'incremento di detraibilità dell'iva sugli omaggi aziendali, la presente per informarVi che la norma istitutiva di tale modifica, D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.11.2014 n. 277 e la propria entrata in vigore fissata per il 13 dicembre 2014.

L'art. 30 del DLgs. 175/2014 stabilisce l'incremento da 25,82 euro (cinquantamila lire) a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Il valore di 50,00 euro sostituisce il precedente valore di 25,82 euro nell'ambito della disciplina relativa alle:

- cessioni gratuite di beni (art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72);
- spese di rappresentanza (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72).

Tale incremento partirà con l'entrata in vigore del DLgs. 175/2014 fissato per il **13 dicembre 2014**. A chi quindi prevede di acquistare regali natalizi ai propri clienti, converrà procedere dopo il 12 dicembre 2014, in modo da poter detrarre l'iva anche per quelli di costo unitario compreso tra € 25,83 e € 50.

Il diritto alla detrazione scatta solo quando l'Iva diventa esigibile, cioè quando l'operazione viene effettuata, ai sensi dell'art. 6 del Dpr 633/1972. La cessione dei beni mobili si considera effettuata, ai fini Iva, alla consegna o spedizione della cosa al cliente oppure, se prima viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ma vediamo nello specifico i casi in cui non si potrà detrarre l'iva:

- non si potrà detrarre l'iva sugli acquisti prima del 13 dicembre 2014 (rileva la data di consegna o spedizione nel DDT o dall'eventuale fattura di acquisto immediata), anche se le relative fatture sono registrate successivamente;
- non si potrà detrarre l'iva sugli acquisti per quelle fatture emesse anticipatamente al 13 dicembre 2014, ma riferite a beni consegnati all'azienda dal 13 dicembre in poi;
- nel caso di acquisti di beni nel mese di dicembre 2014 documentati con fatture differite (emesse entro il 15 gennaio 2015), per stabilire le regole di detrazione sarà necessario analizzare i DDT. Solo per le consegne effettuate dopo il 12 dicembre si potrà detrarre l'iva.

Riprendiamo infine i casi di omaggi di beni rientranti o non nell'attività propria dell'impresa, e una tabella esplicativa in cui si evidenziano i nuovi limiti di deduzione costo e di detraibilità dell'iva.

Omaggi di beni non rientranti nell'attività propria d'impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti ai clienti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Pertanto, l'IVA "a monte" è:

- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

Omaggi di beni rientranti nell'attività propria d'impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza.

Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile senza limitazioni.

	OMAGGI DI BENI DI TERZI	OMAGGI DI BENI PROPRI (OGGETTO DELL'ATTIVITA')
	OMAGGI A CLIENTI	
REDDITI	Costo tutto deducibile, solo se di valore unitario inferiore o uguale a € 50	Costo tutto deducibile, solo se di valore unitario inferiore o uguale a € 50
	Altrimenti, si valuta l'inerenza e la congruità	Altrimenti, si valuta l'inerenza e la congruità
IRAP	Costo deducibile, se si applica il metodo del bilancio, tipico dei soggetti Ires	Costo deducibile, se si applica il metodo del bilancio, tipico dei soggetti Ires
	Costo indeducibile, se si applica il metodo del fiscale (ditte individuali, snc, sas)	Costo indeducibile, se si applica il metodo del fiscale (ditte individuali, snc, sas)
IVA	Iva su acquisto detraibile costo (escluso iva) inferiore o pari a € 50	Iva su acquisto detraibile (perché l'omaggio dei beni propri non rientra tra le spese di rappresentanza ai fini iva)
	Iva su acquisto indetraibile costo (escluso iva) superiore a € 50	
	Cessione fuori campo Iva (non si emette fattura al momento della cessione dell'omaggio nei confronti del cliente se si opta per la non rivalsa dell'iva) - articolo 2, comma 2, n. 4, Dpr 633/72. Per evitare la presunzione di cessione senza fattura si emette il DDT (Dpr 472/96 e 441/97)	"Cessione gratuita" imponibile a Iva, al momento della cessione dell'omaggio nei confronti del cliente
		Cessione fuori campo Iva (non si emette la fattura al momento della cessione dell'omaggio nei confronti del cliente se si opta per la non rivalsa dell'iva) nel caso in cui si scelga di non detrarre l'Iva sull'acquisto, al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita - art. 2, comma 2, n. 4 Dpr 633/72. Per evitare la presunzione di cessione senza fattura si emette il DDT (Dpr 472/96 e 441/97)

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

	OMAGGI A DIPENDENTI	
REDDITI	Costo deducibile, come spesa per personale dipendente	Costo deducibile, come spesa per personale dipendente
IRAP	Costo indeducibile	Costo indeducibile
IVA	Iva su acquisto indetraibile, per mancanza di inerenza	Iva su acquisto detraibile, perché non sono spese di rappresentanza
	Cessione fuori campo Iva (non si emette fattura al momento della cessione dell'omaggio nei confronti del dipendente se si opta per la non rivalsa dell'iva) - articolo 2, comma 2, n. 4, Dpr 633/72	"Cessione gratuita" imponibile a Iva, al momento della cessione dell'omaggio nei confronti del dipendente, tranne nei casi in cui si scelga di non detrarre l'Iva sull'acquisto, al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita - art. 2, comma 2, n. 4 Dpr 633/72

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it